

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

e col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1976

Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, con le leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, furono autorizzate le spese, rispettivamente, di lire 250.000.000 e di lire 450.000.000 per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires e in Addis Abeba.

Le somme stanziare si sono rivelate insufficienti durante il corso dei lavori.

Per quanto concerne la costruzione della nuova sede scolastica in Buenos Aires, la lievitazione dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè gli aumenti salariali disposti dal Governo argentino hanno costretto l'impresa costruttrice ad avvalersi di quanto disposto dall'articolo 14 del contratto a suo tempo stipulato ed a chiedere, pertanto, un aumento della somma pattuita.

Un'analogha richiesta è stata fatta dalla impresa costruttrice dell'edificio scolastico

in Addis Abeba a causa della svalutazione della lira italiana rispetto al dollaro etiopico.

Onde far fronte alle nuove esigenze manifestatesi, le locali Rappresentanze hanno fatto presente la necessità di integrare gli stanziamenti a suo tempo concessi con la somma di lire 40.000.000 per la costruzione dell'edificio scolastico in Buenos Aires, e di lire 68 milioni per la costruzione dell'edificio in Addis Abeba.

Al relativo onere si provvederà quanto a lire 96.000.000 con stanziamento a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, e quanto a lire 12.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 108.000.000 ad integrazione delle somme di cui alle leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, destinate al finanziamento dei lavori di costruzione delle nuove sedi scolastiche rispettivamente in Buenos Aires e in Addis Abeba.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, concernente acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

All'onere relativo si provvede quanto a lire 96.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per l'utilizzo di dette disponibilità, e quanto a lire 12.000.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.